

Agevolazioni Fiscali

Redditi esenti

Sono esclusi dall'imposta sul reddito le prestazioni economiche assistenziali erogate dallo Stato a carattere continuativo o temporaneo; non vi è quindi obbligo di dichiarazione della pensione, assegno mensile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza (D.P.R. 29/9/73 n. 601, art. 34; D.P.R. 22/12/86, n. 917 art. 3).

Riduzione dell'aliquota IVA al 4%

(per acquisto auto):

L'art. 30, comma 7 della legge n. 388, 23/12/2000 (legge finanziaria 2001) ha finalmente introdotto la possibilità per i familiari di soggetti con handicap mentale o psichico titolari di indennità di accompagnamento e riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92, di fruire dell'agevolazione dell'IVA al 4% per l'acquisto di autoveicolo, anche non modificato. Inoltre per avere l'IVA ridotta occorre presentare le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari (i due verbali rilasciati dalla commissione medica ASL) al venditore all'atto di acquisto del veicolo.

Per prestazioni socio-sanitarie

Sono assoggettate all'aliquota IVA al 4% anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di inabili adulti, rese da istituzioni, enti e cooperative sia direttamente sia in convenzione.